

Cuneo, 02.11.2021
Prot. n. 528
Circolare n.767

Ill.mi
**Signori Sindaci
Presidenti Unione Collinari e
Montane**

LORO SEDI

Trasmessa via mail

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE
COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO CLP
a seguito della DGR 22.12 2020, n. 2-2640 e s.m.i.**

**TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI GEOMETRI ESPERTI IN
MATERIA PAESAGGISTICA**

Gent.mo Signor Sindaco / Presidente,

in qualità di Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo sono orgoglioso di poter inviare a Lei e al Suo Ufficio Tecnico l'elenco dei Geometri Liberi Professionisti che hanno superato con esito favorevole la prova finale del **Corso di "Formazione per Esperti in Materia Paesaggistica"** previsto dalla D.G.R. 22.12.2020, n. 2-2640 e s.m.i.

L'obiettivo principalmente perseguito da questo corso era quello di sviluppare tra i tecnici progettisti, una maggior cultura e sensibilità verso tutte gli aspetti che attengono alle tematiche del paesaggio: indubbiamente il corso che ha potuto contare su Docenti di altissimo livello, ha centrato gli obiettivi elevando i partecipanti ad una maggior consapevolezza circa i significati e l'importanza che il paesaggio riveste, ricchezza questa da salvaguardare e valorizzare non solo per gli aspetti etici storici e ambientali, ma anche per le ragioni che legano il paesaggio piemontese al futuro stesso della nostra splendida Regione.

L'evento formativo predisposto in conformità allo schema regionale approvato con **DGR 22 dicembre 2020, n. 2-2640 e s.m.i.** era rivolto prioritariamente, *(ma non esclusivamente vista anche l'ampia partecipazione di Tecnici Comunali)*, ai tecnici professionisti diplomati anche **ai fini della loro iscrizione** nello specifico **"Elenco di esperti in materia paesaggistica"** istituito presso ciascun Collegio professionale, **per la presentazione di candidature a componenti delle Commissioni Locali per il Paesaggio CLP, così come previsto al 3.2 dell'Allegato "A" alla citata D.G.R.**

Quanto sopra premesso, questo Collegio si pregia quindi di allegare:

- 1) **l'Elenco dei Geometri** (già trasmesso alla Regione Piemonte) che hanno superato l'esame, con annesso anno di iscrizione all'Albo Professionale ai fini della verifica di uno dei requisiti di compatibilità necessari a poter far parte delle CLP, così come previsto dall'Allegato "A" alla D.G.R.,
- 2) **L'Allegato "A" alla D.G.R., CRITERI PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ, NEI SOGGETTI DELEGATI, ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO**
- 3) **L'Allegato "B)", SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.**

Nel ringraziarLa ancora per l'attenzione, desidero ricordarLe che questo Collegio è a completa disposizione Sua e degli Uffici Comunali per fornire ogni informazione e ogni collaborazione anche per eventuale verifica degli altri requisiti, affinché, come previsto dalla D.G.R., in occasione del rinnovo della CLP di competenza del Suo territorio possa annoverare tra i componenti anche un Geometra che possa apportare la propria professionalità e sensibilità alle tematiche del Paesaggio alla Commissione Locale di riferimento.

Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

*Presidente del Collegio Geometri e G.L. di Cuneo
Geometra Carlo Cane*



Allegati:

- Elenco Geometri esperti in Paesaggistica
- Estratto Allegato "A" alla D.G.R. con evidenziati i punti di interesse
- Estratto Allegato "B" alla D.G.R.

Allegati:

ELENCO ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ISCRITTI AL COLLEGIO GEOMETRI E G.L. DELLA PROV. CUNEO			
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PAESAGGIO svoltosi dal 28/05/2021 al 18/06/2021			
(Ai sensi dell D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2 - 2640 della Regione Piemonte)			
<i>N.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>DATA ESAME</i>	<i>N. E DATA ISCRIZIONE</i>
1	ALLOSIA ENRICO	18/06/2021	3417 DEL 28/01/2016
2	BELMONDO ENRICO	18/06/2021	2502 DEL 19/02/1998
3	BERGAMINO MICHELANGELO	18/06/2021	2049 DEL 31/01/1990
4	BLANDI TOMMASO	18/06/2021	1970 DEL 27/01/1988
5	BOSIO MASSIMILIANO	18/06/2021	2589 DEL 19/05/1999
6	BRUNO LAURA	18/06/2021	2733 DEL 05/02/2002
7	CANE CARLO	18/06/2021	2124 DEL 19/02/1991
8	CERVETTO MAURIZIO	18/06/2021	3238 DEL 24/02/2011
9	CHERASCO DAVIDE	18/06/2021	2632 DEL 13/03/2000
10	COERO BORGA DANIELE	18/06/2021	2911 DEL 24/01/2005
11	COMBA ELISA	18/06/2021	3219 DEL 25/11/2010
12	DECOSTANZI DAVIDE	18/06/2021	1974 DEL 27/01/1988
13	DONALISIO GABRIELE	18/06/2021	2105 DEL 22/01/1991
14	GARINO GIANLUCA	18/06/2021	3445 DEL 29/04/2016
15	GARRO MARIO	18/06/2021	3476 DEL 16/02/2017
16	GILETTA LORENZO	18/06/2021	3446 DEL 25/05/2016
17	GUIDA GUIDO	18/06/2021	2560 DEL 01/02/1999
18	LERDA ALEX	18/06/2021	2815 DEL 06/05/2003
19	PELLEGRINO GUALTIERO	18/06/2021	1950 DEL 21/01/1987
20	PERRI VALERIO	18/06/2021	2924 DEL 24/01/2005
21	PICCO MARIO	18/06/2021	1718 DEL 31/07/1980
22	PISONI VIVIENNE	18/06/2021	3376 DEL 19/05/2014

Allegato "A"

CRITERI PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ, NEI SOGGETTI DELEGATI, ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO

Premessa

L'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 (di seguito: Codice), stabilisce un duplice ordine di requisiti affinché la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, attribuita dal legislatore statale alle regioni, possa essere delegata a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, agli enti parco, ovvero ai comuni, richiedendo a tal fine che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di:

- assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica e di adeguatezza amministrativa richiesti dall'articolo 146 succitato per consentire la delega di funzioni in materia di paesaggio, il Codice assegna alle regioni il compito di verificare la sussistenza di siffatte condizioni, disponendo,

all'articolo 148, che "le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in

materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6".

In considerazione della delega delle funzioni in materia di paesaggio operata dalla Regione Piemonte ai comuni o alle loro forme associative con l.r. 32/2008 e alla luce delle recenti modifiche legislative apportate all'articolo 4 della l.r. 32 cit. dall'articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e dall'articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15, che hanno modificato la composizione delle commissioni locali per il paesaggio, dando mandato alla Giunta regionale di individuarne nel dettaglio la disciplina, con il presente allegato, si definiscono i criteri per l'istituzione presso i comuni e loro forme associative delle commissioni locali per il paesaggio (di seguito: commissioni), nonché per l'esercizio delle verifiche di idoneità delle stesse da parte della Regione.

1. Criteri di verifica delle condizioni richieste dal Codice per l'esercizio delle funzioni delegate.

1.1. Attribuzione a strutture con adeguato livello di competenza tecnico-scientifica.

Si ritiene che i requisiti, stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice, per poter esercitare la delega in materia di paesaggio, siano soddisfatti a seguito dell'istituzione, da parte dei comuni o delle loro forme associative, della commissione locale per il paesaggio di cui agli articoli 148 del Codice e 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., che costituisce condizione necessaria e sufficiente a garantire una valutazione specialistica e qualificata dei contenuti paesaggistici delle pratiche soggette all'esame delle competenti amministrazioni locali, autonoma e distinta rispetto alla verifica dei requisiti urbanistico-edilizi.

Detta commissione è un organo consultivo collegiale, composto da almeno tre componenti in grado di garantire la multidisciplinarietà e l'adeguato livello di competenza tecnico-scientifica necessari per una corretta valutazione degli interventi proposti che ricadono su immobili interessati da beni sottoposti a tutela paesaggistica; dette competenze, pur nell'ambito di differenti discipline, devono intendersi sempre riconducibili alla "particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" così come disposto all'articolo 148, comma 2, del Codice.

Per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle funzioni delegate in materia di paesaggio, i comuni, o le loro forme associative, devono verificare, avvalendosi di un responsabile di procedimento, la documentazione allegata alla richiesta, acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza tali documenti unitamente a una proposta motivata di provvedimento, secondo i disposti dell'articolo 146, comma 7 del Codice,

dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.

Pertanto, i comuni sprovvisti di commissione non possono esercitare le funzioni paesaggistiche delegate, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'articolo 146, comma 6, del Codice.

1.2. Differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La seconda condizione richiesta dal Codice per consentire la delega di funzioni in materia di paesaggio è che gli enti delegati garantiscano la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio.

La separazione organizzativa a livello comunale dei due procedimenti è voluta dalla legge ad adeguata prevenzione della possibile commistione, in capo ai comuni o alle loro forme associative, delle due competenze e a evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull'autonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica.

Come sopra già chiarito, si ritiene che tale condizione sia già soddisfatta dalla istituzione della Commissione locale per il paesaggio, in quanto organo collegiale consultivo qualificato e, in secondo luogo, in quanto struttura tecnica non stabilmente inserita nel modello organizzativo comunale, deputata a rendere il parere di competenza sui procedimenti paesaggistici alla struttura comunale responsabile di tali procedimenti. Siffatta condizione garantisce l'autonomia e la separazione del procedimento paesaggistico rispetto alla corrispondente funzione amministrativa edilizia.

In considerazione delle peculiarità che contraddistinguono i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è auspicabile che i Comuni, o le loro forme associative, che dispongano nella propria dotazione organica di più risorse umane con competenze tecniche, provvedano a individuare e nominare un responsabile di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche diverso da quello per il procedimento edilizio, in quanto la differenziazione oggettiva di valutazione appare meglio perseguibile in caso di divaricazione soggettiva dei soggetti titolari delle rispettive competenze; tuttavia, la presenza di uno specifico organo tecnico consultivo quale la commissione locale per il paesaggio a supporto della funzione amministrativa in materia di paesaggio costituisce già di per sé idoneo elemento di autonomia rispetto alla distinta valutazione urbanistico-edilizia, così come richiesto dal Codice. Per le medesime considerazioni, poiché a seguito dell'avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio, il requisito dell'autonomia tra i due procedimenti dovrà essere garantito attraverso l'individuazione di due distinti responsabili di procedimento, in alternativa alla facoltà di non avvalersi del nominato organo tecnico.

2. Requisiti dei componenti della commissione locale per il paesaggio

Al fine di garantire la necessaria autonomia e separazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio di cui al paragrafo 1.2, i componenti della commissione devono essere scelti tra tecnici esterni alle strutture organizzative dei comuni, o delle loro forme associative, che si avvalgono della stessa commissione.

Essi non possono essere contestualmente membri della commissione urbanistico-edilizia, né possono far parte dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni o delle forme associative per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.

Essi, inoltre, non possono ricoprire il ruolo di amministratori locali presso i comuni, o le loro forme associative, che si avvalgono della commissione stessa.

I candidati a componente della commissione, all'interno dei *curricula* individuali allegati alle candidature presentate, devono documentare quanto segue:

- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall'articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall'articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere

- a) e b) del medesimo comma 2 dell'articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato;
- l'iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;
 - il possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della presente deliberazione; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;
 - le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
 - l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
 - a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
 - c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i *curricula*, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
 - nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i *curricula* devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

3. Criteri per l'istituzione e la nomina della commissione locale per il paesaggio

3.1. Criteri per l'istituzione della commissione locale per il paesaggio.

I comuni, o le loro forme associative, istituiscono la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., e ne definiscono le modalità di funzionamento, con specifico provvedimento, nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali in materia di paesaggio, conformemente ai presenti criteri.

In considerazione dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, nel rispetto degli obblighi di esercizio in forma associata di funzioni comunali previsti dalla vigente normativa in materia di enti locali e allo scopo di ottenere una maggior omogeneità nelle valutazioni di compatibilità paesaggistica degli interventi, è auspicabile che i comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le commissioni locali per il paesaggio in forma associata, attraverso la stipulazione di Convenzioni di comuni o la costituzione di Unioni di comuni di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., previa approvazione di uno specifico regolamento che stabilisca le modalità per il suo funzionamento, ai sensi dell'art 4, comma 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i..

I comuni e le loro forme associative, nel costituire queste aggregazioni per l'istituzione in forma associata delle commissioni locali per il paesaggio, devono verificare di rientrare almeno in una delle seguenti situazioni:

- a) essere territorialmente contigui;
- b) appartenere al medesimo ambito di paesaggio individuato dal piano paesaggistico regionale;
- c) ricadere nella stessa area naturale protetta o di conservazione della biodiversità;
- d) appartenere a una medesima unione di comuni;
- e) essere interessati dalla delimitazione di una stessa area sottoposta a specifica tutela paesaggistica mediante dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- f) rientrare nella delimitazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco o delle loro aree esterne di protezione;
- g) rientrare nelle riserve della biosfera riconosciute nella struttura del programma MAB dell'Unesco;
- h) essere interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale quali, ad esempio, l'appartenenza a una stessa valle e al bacino idrografico di riferimento, o la sussistenza di particolari caratteri paesaggistici dei luoghi, comunemente riconoscibili.

Nei casi di gestione in forma associata, nell'ambito della documentazione da trasmettere al Settore regionale competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l.r. 32/2008 e s.m.i., gli enti locali che provvedono all'esercizio in forma associata delle commissioni locali per il paesaggio, devono indicare i comuni che usufruiscono della commissione locale per il paesaggio associata.

In caso di recesso dalle stesse convenzioni, come anche nel caso di scadenza del mandato della commissione già costituita, i comuni o le loro forme associative devono darne tempestiva informazione al Settore regionale competente in materia di paesaggio precisando se abbiano già attivato le procedure per l'approvazione di nuove convenzioni, oppure per l'istituzione di nuove commissioni o per il rinnovo di quelle già costituite.

Nella definizione delle modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio, si auspica, stante il carattere tecnico delle funzioni ad essa spettanti, che per quanto attiene alla durata quinquennale del mandato dei componenti stabilito dall'articolo 4, comma 5, della l.r. 32/2008 e s.m.i., siano evitate forme di decadenza automatica correlate alla scadenza del mandato dei rispettivi organi amministrativi, fermo restando che, fino al suo rinnovo, la commissione rimane in carica ed esercita le funzioni ad essa attribuite e che la stessa è rinnovabile per non più di dieci anni consecutivi.

I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere rilasciato dalla stessa commissione.

Infine, è opportuno ribadire che la commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

3.2. Criteri per la nomina della commissione locale per il paesaggio.

I componenti della commissione possono essere nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei presenti criteri, del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei *curricula*, nel rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità.

Il provvedimento di nomina deve dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

I comuni o le loro forme associative, per la nomina dei componenti delle commissioni, nel rispetto dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., devono altresì tener conto dei seguenti criteri:

- il numero di componenti deve essere in numero dispari e non inferiore a tre;
- in caso di nomina di soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., il rapporto tra soggetti laureati e non laureati deve attenersi alla seguente articolazione:
 - a) commissioni con 3 componenti: non più di un soggetto non laureato;

b) commissioni con 5 componenti: non più di due soggetti non laureati;

c) commissioni con 7 o 9 componenti: non più di tre soggetti non laureati;

Con riferimento alla pluralità di competenze rappresentate dai componenti della commissione, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.:

- nel provvedimento di nomina della commissione, o di nomina di singoli componenti sostitutivi della stessa commissione, devono essere specificate le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono i territori di competenza (ad es. le competenze nelle scienze agrarie o forestali e nella gestione del patrimonio naturale per territori con estese superfici boschive), e dev'essere verificato che almeno uno dei componenti sia in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali.

Con riferimento ai disposti del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., i comuni o le loro forme associative, nel provvedimento di nomina della commissione devono verificare l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.

I comuni, o gli enti capofila della forma associativa di comuni, devono certificare il rispetto dei presenti criteri e il possesso dei requisiti indicati in legge attraverso la compilazione della scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio di cui all'allegato B) alla presente deliberazione.

4. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

I comuni o gli enti capofila di una forma associativa trasmettono al Settore regionale competente in materia di paesaggio tramite PEC, all'indirizzo:

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

la seguente documentazione, prevista all'articolo 4, comma 6, della l.r. 32/2008 e s.m.i, e così integrata:

- copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, e dei provvedimenti di nomina dei singoli componenti;
- nei casi di esercizio in forma associata della commissione locale per il paesaggio: l'elencazione puntuale dei comuni che usufruiscono della medesima commissione;
- scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio (allegato B alla presente deliberazione), compilata da parte del comune o dell'ente capofila della forma associativa di comuni.

Il Settore regionale competente, sulla base della documentazione pervenuta, con determinazione dirigenziale dà atto dei comuni, o delle loro forme associative, che hanno istituito e nominato la commissione locale per il paesaggio, o che hanno aderito all'esercizio in forma associata della stessa commissione, rispettando le condizioni richieste dal Codice e dalla legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

il medesimo Settore provvede, nel contempo, a predisporre e ad aggiornare periodicamente l'elenco dei comuni, o delle loro forme associative, idonei all'esercizio della funzione sopra citata.

Detto elenco ha valore ricognitivo ed essendo soggetto a periodico aggiornamento esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa dai comuni o dalle loro forme associative, può presentare disallineamenti rispetto all'effettiva operatività delle commissioni locali per il paesaggio di riferimento. Al fine di ridurre tale situazione di mancato allineamento dei dati, si rinnova l'invito ai comuni e alle loro forme associative, nei casi di interruzione dell'operatività della commissione o di modifica alla forma associativa, di darne tempestiva comunicazione al Settore regionale competente.

Allegato “B)”

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.
Comune / o ente capofila della forma associativa di comuni / che ha istituito e nominato la commissione locale per il paesaggio:

.....
Estremi del provvedimento di nomina della commissione locale per il paesaggio:
.....

Verifica dei requisiti della commissione locale per il paesaggio (di seguito: commissione)

(Compilare ogni voce di elenco, se pertinente, e apporre una “X” sul “SI” a seguito dell’esito positivo della verifica; nell’ultima colonna possono essere aggiunte note esplicative)

REQUISITI NOTE

1 I componenti della commissione sono tecnici esterni alle strutture organizzative dei comuni, o delle loro forme associative, che si avvalgono della stessa commissione e non sono membri della commissione urbanistico-edilizia, dello sportello unico per l’edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni, o delle loro forme associative, per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.

SI

2 I componenti della commissione non sono amministratori locali a servizio dei comuni, o delle loro forme associative, per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.

SI

3 Nei *curricula* dei componenti della commissione è documentato il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell’articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 citato.

SI

4 Nei *curricula* dei componenti della commissione è documentata l’iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;

SI

5 Nei *curricula* dei componenti della commissione è documentato il possesso dell’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:

a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;

b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;

c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

SI

6 Nel caso di esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione, i *curricula* dei componenti della commissione, descrivono le attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio e documentano, con specificazione dei periodi lavorativi e degli estremi delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 56/1977,

nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico*.

** (da compilare in caso di nomina di componenti con detta esperienza)*

SI

7 Nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i *curricula* dei componenti della commissione dimostrano, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio, a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.*.

** (da compilare in caso di nomina di componenti con detta esperienza)*

SI

8 Nel caso in cui siano stati nominati componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., è stato allegato, alle candidature presentate, il necessario attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C", nonché la certificazione di iscrizione nell'*"Elenco di esperti in materia paesaggistica"* istituito presso ciascun Collegio professionale*.

** (da compilare solo in caso di nomina di detti componenti non laureati)*

SI

9 Il numero di componenti della commissione è dispari e non inferiore a tre.

SI

10 Se la commissione è composta anche da soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., il rapporto tra soggetti laureati e non laureati si attiene alla seguente articolazione:

a) commissioni con 3 componenti: non più di un soggetto non laureato;
b) commissioni con 5 componenti: non più di due soggetti non laureati;
c) commissioni con 7 o 9 componenti: non più di tre soggetti non laureati*.

** (da compilare solo in caso di nomina di componenti non laureati)*

SI

11 Nel provvedimento di nomina della commissione, o di nomina di singoli componenti sostitutivi, con riferimento alla pluralità di competenze rappresentate dai componenti della commissione, di cui al comma 3 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., sono state specificate le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono i territori di competenza (ad es. le competenze nelle scienze agrarie o forestali e nella gestione del patrimonio naturale per territori con estese superfici boschive), ed è stato verificato che almeno uno dei componenti sia in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali.

SI

12 Nel provvedimento di nomina della commissione, con riferimento ai disposti del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., è stata verificata l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della

medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.
SI

Data:

Timbro e firma (olografa o digitale) del funzionario referente / del dirigente / del sindaco / del presidente dell'ente capofila della forma associativa di comuni:.....